

Intervento

LA (INGIUSTA) DIFFIDENZA VERSO LE NUOVE PROVE

di **Antonio Damascelli**

Tra le disposizioni in materia di procedimento accertativo, di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sorprende in negativo l'aggiunta nell'articolo 7 del dlgs 218/97 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione) del comma 1 quater, a tenore del quale, se il contribuente ha presentato istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero preceduto dal contraddittorio preventivo, l'Ufficio, ai fini dell'accertamento

con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni già presentate dal contribuente (articolo 6 bis, comma 3, legge 212/2000) e, comunque, da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica. La ratio è impedire al contribuente di far perdere tempo con pratiche dilatorie; detto in maniera più ortodossa, si potrebbe pensare che così agendo il contribuente tradisca i doveri di lealtà e collaborazione.

Inclinando verso questa opzione, non si può comunque non esprimere diffidenza per la novità, che chiude gli occhi alla complessa piattaforma fattuale in cui viene a collocarsi la vicenda una volta che il Fisco accende la lampadina e che ben si presterebbe ad una *discovery* di fatti, atti, fatti, notizie di cui il contribuente potrebbe entrare in possesso in epoca successiva al deposito delle osservazioni (forse che l'accertamento integrativo che il Fisco può notificare in base a fatti precedentemente non conosciuti è stato soppresso?).

Questa traiettoria pericolosa del legislatore, che fa il paio col divieto di nuove prove in appello, tradisce massime di esperienza e contraddice, pur in differente ambito, la cultura della compliance di cui il Fisco dichiara di nutrirsi.

Ma poi, qual è il senso? O si tratta di fatti estranei e non pertinenti con la materia impositiva e, in questo caso il testo non direbbe cose nuove in quanto prive dell'interesse, anche ad agire per lo stesso contribuente; oppure si potrebbe trattare di fatti collegabili all'oggetto (salvo poi verificare cosa si debba intendere per oggetto dell'avviso), rispetto ai quali si apre un mondo.

Presidente emerito di Uncat